

D.M. 25 settembre 1998.

Recepimento della *direttiva 95/57/CE* del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1999, n. 82.

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *ISTAT (Istituto nazionale di statistica)*: Circolare 28 ottobre 2005, n. 32.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

delegato per il turismo

Vista la *legge 30 maggio 1995, n. 203*, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la *legge 17 maggio 1983, n. 217*, «Legge quadro sul turismo»;

Vista la *legge 24 aprile 1998, n. 128*, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D* che stabiliscono che la *direttiva del Consiglio del 23 novembre 1995*, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo sia recepita in via amministrativa;

Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 8 della *legge 24 aprile 1998, n. 128*, legge comunitaria 1995-1997, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerato che l'art. 13 della *direttiva 95/57/CE* del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le misure previste per la raccolta, la compilazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo entro il 23 novembre 1996;

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, che attribuisce all'ISTAT poteri di indirizzo e coordinamento in materia statistica;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1995* che approva il programma statistico nazionale;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto disciplina la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione dei dati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo, le caratteristiche dei dati da raccogliere e le misure necessarie affinché il sistema di informazione divenga operativo durante il periodo transitorio.

2. La raccolta, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici nel settore del turismo sono svolte nell'ambito del Sistema statistico nazionale secondo le disposizioni del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*.

3. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui alla circolare n. 45 dell'ISTAT del 16 dicembre 1996.

Riportato alla voce Statistica.

2. 1. La rilevazione dei dati riferiti alla capacità delle strutture ricettive, ivi compresi gli alloggi agro-turistici, al movimento dei clienti nelle strutture stesse, con riferimento ai soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportano almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza, è affidata all'Istituto nazionale di statistica che si avvale dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), del Centro interregionale per il sistema informativo e per il sistema statistico (CISIS) e della segreteria generale del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. 1. Per la rilevazione del movimento dei clienti, gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall'ISTAT con circolare n. 45 del 16 dicembre 1996, allegata al presente decreto.

2. L'ISTAT provvede a trasmettere all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati annuali provvisori entro i sei mesi successivi al termine del periodo di rilevazione e quelli definitivi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di rilevazione.

3. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.

In Gazz. Uff. il D. M. 25 settembre 1998 è stato pubblicato senza l'allegato avente per oggetto la *circolare n. 45 del 1996* emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. 1. Gli organi competenti al riepilogo dei dati su base territoriale sono:

- a) dipartimenti statistici e assessorati al turismo per i dati regionali;
 - b) enti provinciali per il turismo, uffici di statistica presso le province, aziende di promozione turistica per i dati provinciali;
 - c) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, aziende di promozione turistica, comuni, altri uffici periferici per gli organi sub-provinciali.
-